



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
168	23/05/2022	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale.

***Ditta RICICLA CAMPANIA S.r.l. con sede legale nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Via Vasca al Pianillo n. 139 e installazione nel Comune di Albanella Via Giunta n. 16, per
l'attività IPPC codici 5.5 e 5.3 b) punto 4, dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, al Titolo III, art. 27 bis, disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, prevedendo al comma 1 che “*Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto*”.
- la Ditta RICICLA CAMPANIA S.R.L., con sede legale nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Vasca al Pianillo n. 139 e installazione nel Comune di Albanella (SA) Via Giunta n. 16, Legale Rappresentante, Gestore e Responsabile Tecnico ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS*** il ***OMISSIS***, con nota acquisita al protocollo regionale in data 8 aprile 2020 con il n. 187360, ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., comprensivo, tra l'altro, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'art. 29 bis e seguenti del titolo III del D.Lgs. 152/06, per l'esercizio delle attività IPPC codici 5.3 lett.b) punto 4) e 5.5 dell'allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06, relativamente all'intervento “*Progetto di modifica sostanziale di impianto stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi D15 R13 e recupero R12 R4 e R3 rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Albanella alla loc. Borgo San Cesareo*”.
- lo Staff “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania con nota prot. PG/2021/0292077 del 31.05.2021 ha indetto conferenza di servizi finalizzata all'assunzione delle determinazioni relative al procedimento in argomento, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, nonché la società Ricicla Campania S.R.L. in qualità di proponente;

CONSIDERATO che:

- si sono tenute le sedute della Conferenza di Servizi in data 18/06/2021, 26/08/2021, 28/09/2021, 25/01/2022, 09/03/2022, conclusasi il 08/04/2022, con parere favorevole del Rappresentante Unico della Regione Campania per le conferenze ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, visto il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni ambientali, preso atto della nota ARPAC - Dipartimento Provinciale di Salerno, prot. n.0008501/2022 del 14/02/2022 relativa al sopralluogo effettuato il 31/01/2022 presso l'impianto di che trattasi, considerato i pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art.14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 dei seguenti Enti assenti:
 - Comune di Albanella;
 - Provincia di Salerno;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
 - Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Salerno,nonché del parere favorevole della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, previo parere favorevole dell'Università del Sannio di Benevento acquisito in data 01/09/2021 prot. 434604, con le seguenti prescrizioni:
 1. Per il principio di precauzione ambientale e al fine di evitare deterioramenti dei materiali, tutti i depositi di materiale End of Waste dovranno essere opportunamente preservati dagli agenti atmosferici mediante idonei accorgimenti (teli di copertura, cassoni chiusi e/o altre misure similari);
 2. Dichiarazione di conformità della cessazione della qualifica di rifiuto per ogni lotto di rifiuti plastici, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema in essa contenuti che si allega;
 3. Dichiarazione di conformità della cessazione della qualifica di rifiuto per ogni lotto di rifiuti di legno, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema che si allega;
 4. Ai sensi della DGR 223/2019 prevedere un impianto idranti secondo le norme UNI 10779 con livello di pericolosità tre (idranti esterni ed interni la cui distribuzione deve essere articolata in tutte le zone dell'impianto con almeno tre colonnine in prossimità dello stoccaggio e accessibilità da ogni punto;
 5. Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, prevedere un controllo almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, previa presentazione delle modalità dei rispettivi piani di monitoraggio alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;subordinando il rilascio del decreto di autorizzazione integrata ambientale alle seguenti condizioni e

presentazione documentali:

- Acquisizione della compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06;
- Conferma del Genio Civile di Salerno per il progetto di che trattasi della necessità di non acquisire autorizzazione/concessione allo scarico, così come dichiarato dal tecnico incaricato a pag. 38 della Relazione tecnica descrittiva dell'impianto di raccolta e smaltimento acque piovane;
- fornire le dimensioni dei singoli lotti per l'applicazione dei Regolamenti UE 333/2011, 715/2013, del DM 188/2020 e dei materiali recuperati da rifiuti plastici e lignei (EdW), in funzione delle aree dedicate allo stoccaggio del materiale End of Waste in uscita in attesa di verifica di conformità, tenuto conto delle specifiche aree ad essi dedicate, così come rappresentate e dimensionate nella planimetria Tav. 7 bis _Rev. 3 e modalità di stoccaggio;
- Copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 188/2020;
- Ripresentazione della planimetria Tav. 7 bis _Rev. 3 redatta in adeguata scala, al fine di consentirne la lettura in ogni sua parte, quotata e sottoscritta da tecnico abilitato. Sulla stessa dovranno essere indicate per ogni EER le aree dedicate alla messa in riserva (R13), le aree dedicate al deposito preliminare (D15), le aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e le aree dedicate al deposito dei materiali End of Waste, mentre dovranno essere escluse le aree di stoccaggio provvisorio;
- Presentazione dell'intero progetto (in una copia cartacea e una su supporto digitale) conforme a quanto approvato in C.d.S. ed a quanto sopra elencato, da trasmettere alla UOD 501709, con la dichiarazione di conformità delle stesse.

PRESO ATTO CHE:

in data 27/04/2022 è stato preso in carico la nota prot. 219850 del 26/04/2022 di trasmissione del Decreto Dirigenziale n. 78 del 26/04/2022 con il quale è stato espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il "Progetto di modifica sostanziale di impianto stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi D15 R13 e recupero R12 R4 e R3 rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Albanella alla loc. Borgo San Cesareo" con condizioni ambientali, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – Proponente: Ditta RICICLA CAMPANIA S.R.L. – CUP 8702;

ATTESO CHE:

- la Ditta RICICLA CAMPANIA S.R.L. in data 27/04/2022 prot. 221878, ha trasmesso documentazione integrativa chiesta ai fini dell'emissione del provvedimento A.I.A.;
- la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno con nota del 10/05/2022 prot. 246058 ha chiesto chiarimenti alla Società in merito alla documentazione presentata;
- a Ditta RICICLA CAMPANIA S.R.L in data 13/05/2022 prot. 252503 ha trasmesso i chiarimenti chiesti;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 268444 del 23/05/2022 dal Funzionario istruttore incaricato di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTI

- ✓ il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- ✓ il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- ✓ la L.241/90;
- ✓ la D.G.R.C. n. 4102/92
- ✓ la D.G.R. n. 243/2015
- ✓ il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- ✓ la D.G.R. n.8/2019

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. rilasciare alla Ditta RICICLA CAMPANIA S.R.L con sede legale nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Vasca al Pianillo n. 139 e installazione nel Comune di Albanella Via Giunta n. 16 Legale Rappresentante, Gestore e Responsabile Tecnico ***OMISSIS*** ***, nato a ***OMISSI il ***OMISSIS, l'Autorizzazione Integrata ambientale, ai sensi degli artt. 29 bis e seguenti del D.Lgs.152/06, nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR inerente il "Progetto di modifica sostanziale di impianto stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi D15 R13 e recupero R12 R4 e R3 rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Albanella alla loc. Borgo San Cesareo", per l'esercizio delle attività IPPC di cui all'allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06, codice 5.3 lett.b) punto 4) "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06: 4) Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti", **con una capacità massima di 720 Mg/g** e codice IPPC 5.5 " Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima delle raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" **con una capacità massima di 357,2 Mg/g**,
2. vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati:
 - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 221878 del 27/04/2022);
 - Allegato 2: Valutazione Integrata Ambientale - Scheda D (prot. 221878 del 27/04/2022);
 - Allegato 3: Emissioni in Atmosfera - Scheda L (prot. 221878 del 27/04/2022);
 - Allegato 4: Scarichi idrici - Scheda H prot. (prot. 221878 del 27/04/2022);
 - Allegato 5: Scheda INT.4 - Recupero Rifiuti pericolosi e non pericolosi (prot. 221878 del 27/04/2022);
 - Allegato 6: Scheda INT.6 Raccolta e stoccaggio oli usati (prot. 221878 del 27/04/2022);
 - Allegato 7: Dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica dei rifiuti legnosi identificati dai codici EER 15 01 03 - 17 02 01- 20 01 38;
 - Allegato 8: Dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti plastici identificati dai codici EER 15 01 02 - 16 01 19 - 17 02 03 - 19 12 04 - 20 01 39;
3. comunicare preventivamente l'inizio dei lavori di ampliamento/adeguamento dell'impianto esistente alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune di Albanella e alla Provincia di Salerno;
4. stabilire che lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori alla U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno. Nel periodo di realizzazione dei lavori, l'esercizio dell'impianto allo stato esistente, proseguirà sulla base dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP di Albanella con provvedimento n. 8164-567 del 28/09/2017. Durante i lavori, in costanza della prosecuzione dell'esercizio in essere con le procedure semplificate, dovranno essere adottate tutte le cautele e le misure di sicurezza per il personale ivi impegnato e per la realizzazione del cantiere;
5. stabilire che al termine dei lavori, la Ditta provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato unitamente alla presentazione di polizza fideiussoria stipulata in conformità alla Parte Quinta dell'allegato alla D.G.R. n. 8/2019, con validità superiore di un anno rispetto alla scadenza del decreto;
6. preso atto che la Ditta è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. SGA 220920ALCU REV. 01 del 12/05/2022 rilasciata dalla M.E.C. SRL, quale ente certificatore IAF, con validità al 21/09/2023, ai sensi dell'art. 29 octies comma 9, D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame trascorsi dodici anni dal rilascio del presente provvedimento, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite alle attività IPPC autorizzate;

- 7.** stabilire che la Società trasmetta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, l'Audit annuale di mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015, entro trenta giorni dal suo rilascio, nonché il rinnovo triennale della certificazione entro il predetto termine, pena la revoca del presente provvedimento;
- 8.** precisare che caso di mancato rinnovo/mantenimento della Certificazione il presente provvedimento avrà una validità di 10 anni, con l'obbligo di adeguare l'intero importo della fidejussione nel caso si sia usufruito delle agevolazioni di legge;
- 9.** prevedere, ai sensi dell'art. 29 decies c.1 del D.Lgs. 152/06, che il gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dia comunicazione U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno (Autorità Competente in materia di A.I.A.) e, contestualmente provveda all'archiviazione dell'AUA n. 8164-567 del 28/09/2017, dandone comunicazione all'A.C.;
- 10.** autorizzare le emissioni in atmosfera in conformità alla Scheda "L" allegata al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:
 - di stabilire che il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - di stabilire che dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - di stabilire che i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti, con la periodicità prevista dal PMeC e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Albanella e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno;
 - di prevedere che condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nella Scheda "L" - Sez. L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- 11.** vincolare l'A.I.A., al rispetto dei valori limite delle emissioni in atmosfera previsti dalle BAT Conclusion e della normativa nazionale se più restrittiva;
- 12.** autorizzare, la Ditta RICICLA CAMPANIA S.R.L allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzale dell'impianto, di cui alla Scheda H allegata al presente provvedimento, nel fosso di scolo privato e successivamente in corpo idrico superficiale (Calore Lucano), con le seguenti prescrizioni:
 - il rispetto dei valori minimi del range delle BAT-AEL della tabella 6.1 prevista dalla BAT n. 20 della BAT Conclusion di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147, ad eccezione del parametro ambientale Mercurio (Hg), per il quale va applicato il limite più restrittivo (0,005) di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/06, colonna "Scarico in acque superficiali";
 - conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione alla normativa vigente;
 - è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale divieto di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse

alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35° C;

- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

- comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione in corpo idrico superficiale;
- comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

13. stabilire, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, D.Lgs, 152/06, l'obbligo;

a) adozione dei criteri e modalità conformi al Regolamento UE n. 333/2011 per i rottami metallici;

- precisare che la dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'allegato III del citato Regolamento, dovrà essere stilata per ogni lotto pari a 225 tonnellate;
- è fatto obbligo di ottemperare a tutto quanto disposto dal citato Regolamento UE n. 333/2011 non riportato nel presente provvedimento, ivi incluso quanto disposto dall'art. 6, comma 1 e comma 6, circa l'applicazione del sistema di gestione della qualità;

b) per i rottami di rame dell'adozione dei criteri e modalità conformi al Regolamento UE n. 715/2013

- precisare che la dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'allegato II del citato Regolamento dovrà essere stilata per ogni lotto pari a 108 tonnellate;
- è fatto obbligo di ottemperare a tutto quanto disposto dal citato Regolamento UE n. 715/2013 non riportato nel presente provvedimento, ivi incluso quanto disposto dall'art. 5, comma 1 e comma 6, circa l'applicazione del sistema di gestione della qualità;

c) adozione dei criteri e modalità conformi al DM 188 del 22/09/2020 per i rifiuti da carta e cartone, codice EER 15 01 01 – 15 01 05 – 15 01 06 – 20 01 01 – 19 12 01

- precisare che la dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'allegato III del citato DM 188/2020 dovrà essere stilata per ogni lotto di carta e cartone recuperato pari a 40,5 tonnellate;
- l'avvio della procedura EoW è subordinata alla trasmissione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Salerno di attestazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, dell'avvenuta conformità della Certificazione UNI EN ISO 9001, a quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del D.M. n. 188 del 22 settembre 2020, fermo restando l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal citato D.M. n. 188/2020;
- è fatto obbligo alla Ditta, prima della scadenza, di trasmettere il rinnovo di validità della certificazione UNI EN ISO 9001: n. MSG 220920, REV.01 del 12/05/2022 rilasciata dalla M.E.C. SRL, per il recupero End of Waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall'art. 6 comma 1 del D.M. n. 188/2020, pena la revoca delle attività di recupero;

14. stabilire, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EOW), ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, D.Lgs. 152/06, "caso per caso" l'obbligo

a) adozione dei criteri e modalità conformi a quanto riportato nella documentazione agli atti per il rilascio dell'AIA, per i rifiuti legnosi identificati dai codici EER 15 01 03 - 17 02 01 - 20 01 38;

- precisare che per la cessazione della qualifica di rifiuto, per ogni lotto pari a 27 tonnellate, dovrà essere stilata la dichiarazione di conformità (allegato 7);

b) adozione dei criteri e modalità conformi a quanto riportato nella documentazione agli atti per il rilascio dell'AIA, per i rifiuti plastici identificati dai codici EER 15 01 02 - 16 01 19 - 17 02 03 - 19 12 04 - 20 01 39;

15. stabilire che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;

16. prendere atto che il Responsabile Tecnico dell'impianto è il sig. Caliendo Giovanni nato a Nola (NA) il 20/03/1977;

17. stabilire altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;

18. stabilire il rispetto delle condizioni ambientali riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale D.D. n. 78 del 26/04/2022 dello Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;

19. stabilire, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, prevedere un controllo almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, previa presentazione delle modalità dei rispettivi piani di monitoraggio alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;

20. stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nonché il report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

21. demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che L'ARPAC Dipartimento di Salerno, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

- 22.** stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi;
- 23.** stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- 24.** stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
 - ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 25.** stabilire che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- 26.** precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- 27.** stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;
- 28.** prevedere, ai sensi della D.G.R. 223/2019 un impianto idranti secondo le norme UNI 10779 con livello di pericolosità tre (idranti esterni e interni la cui distribuzione deve essere articolata in tutte le zone dell'impianto con almeno tre colonnine in prossimità dello stoccaggio e accessibilità da ogni *punto*);
- 29.** imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento unitamente al progetto approvato presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 30.** prevedere che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 31.** disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Ditta - RICICLA CAMPANIA S.R.L, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, allo Staff Tecnico Valutazione Ambientali di Napoli, al Sindaco del Comune di Albanella, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, all'Ente Idrico Campano, all'Università del Sannio, Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- 32.** comunicare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 bis, D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento all'ISPRA;
- 33.** disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;

34. specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli